



# ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA

Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142 Napoli - tel. 081 7722111 Telefax + 39 081 200991 – PEC: eav@pec.enteautonomovolturmo.it  
C.C.I.A.A. Napoli N. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – Capitale Sociale € 12.621.917,00

## CAPITOLATO DEI LAVORI

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE  
CIVILI PRESENTI SULLE LINEE GESTITE DALLA SOCIETA'  
E.A.V. SRL**

UNITA' ORGANIZZATIVA  
GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Responsabile della U.O.  
Gestione Contratti di Manutenzione  
Ordinaria e Straordinaria  
(Dott. Ing. Giuseppe Piccolo)

**DIREZIONE OPERATIVA:**

Ing. Nicola Pacella  
Geom. Luigi Ripa



## **1 GENERALITA'**

La società E.A.V. S.r.l. intende affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle opere d'arti lungo le linee gestite dalla stessa E.A.V. S.r.l.

La società E.A.V. S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma iii), e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50, intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed opere d'arte gestite dall'E.A.V. srl.

Il valore economico indicato per l'Accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'E.A.V. srl nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito. I singoli "Contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) scritti o verbali, e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Interventi di lavoro singolo non superiore a 2.000 Euro oltre oneri della sicurezza ed Iva potranno essere raggruppati in un unico contratto attuativo.

### **1.1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato riguarda il contratto in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle opere d'arte gestite dall'E.A.V. Srl.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell'EAV, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e predisposti dall'Impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del D.L. e/o del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

L' Impresa dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli OdL, attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.



Di norma e d'intesa con la Direzione Lavori, gli interventi una volta iniziati dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione dell'esercizio.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

a) Priorità 1: immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione dell'esercizio ferroviario.

b) Priorità 2 : entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14,00.

c) Priorità 3: secondo le esigenze dell'EAV che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili

d) Priorità 4: nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Per gli interventi che lo richiedono all'Odl potrà essere allegato un "Documento tecnico" specifico composto anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, stima, elaborati grafici.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe, richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdL resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili, che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio gestito dall'EAV o entrare nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l' Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.



In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

1. opere murarie per la realizzazione, la modifica, il consolidamento e il risanamento delle strutture interne ed esterne, orizzontali e verticali, di fondazione o in elevazione, portanti o di tamponamento degli edifici;
2. rifacimento e/o ripresa di intonaci esistenti;
3. tinteggiature interne ed esterne;
4. realizzazione o rifacimento di pavimenti e rivestimenti in genere;
5. realizzazione o riparazione di controsoffitti e pareti in cartongesso o altro materiale leggero;
6. rifacimento di manti di copertura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali etc;
7. pulizia di piccoli tratti di coperture e terrazze;
8. interventi di realizzazione o di ripristino dell'impermeabilizzazione, della coibentazione termica e di quella acustica;
9. ricostruzione di muri di sostegno;
10. manutenzione impianti idrici ed igienico sanitari;
11. manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento;
12. ripristino dei parapetti in muratura, in c.l.s ed in materiale ferroso;
13. riordino della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
14. formazione di canalizzazioni, zanelle e cordonati;
15. sistemazione di griglie e chiusini;
16. consolidamento e/o risanamento di opere in cemento armato, in muratura di mattoni e/o in pietrame;
17. fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo per risagomature, tappeto di usura e riprese di vernice protettiva;
18. fornitura e posa di conglomerato bituminoso a freddo per chiusura di crepe, buche e/o avvallamenti;
19. fornitura e posa in opera di infissi/protezioni in ferro;
20. fornitura e posa di barriera di sicurezza;
21. opere di consolidamento e difesa;



22. segnaletica orizzontale;
23. assistenze edili in genere;
24. interventi d'urgenza.

Sono compresi nei lavori edili gli interventi di impiantistica elettrica connessi, quali spostamento di prese, nuove linee elettriche etc. per i quali l'impresa dovrà rilasciare certificato di conformità.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'EAV si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati con l'Accordo Quadro ammonta a complessivi Euro **4'000'000,00** (euro quattromilioni/00) di cui oneri per la sicurezza stimati in Euro **418'031,63** e oltre IVA come per legge. Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei "Contratti attuativi".

I lavori saranno valutati a misura, e a corpo (ove ritenuto indispensabile dalla DL) al netto del ribasso offerto, secondo il *Prezzario della Regione Campania anno 2015* pubblicato sul BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 ad oggetto "D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3.

In calce ad ogni singolo Ordine di lavoro l'operatore economico dovrà indicare il costo complessivo del personale relativo alle lavorazioni. L'importo complessivo dell'Ordine di Lavoro verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori verificare la corretta applicazione dei contratti dei lavoratori e l'assolvimento degli altri oneri in capo all'esecutore.

La ditta con la stipula del contratto si impegna a garantire di:

- ✓ dar inizio ai lavori all'atto della stipula del Contratto in cui contestualmente si redigerà il verbale di consegna lavori.



- ✓ disponibilità ad eseguire alcuni lavori in orari notturni (orario 0,00 – 04,00) in regime di interruzione dell'esercizio ferroviario con le condutture elettriche di trazione disalimentate.

## **1.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

L'appalto è concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi del "Regolamento E.A.V. srl per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie Comunitarie":

- ✓ il presente Capitolato d'appalto;
- ✓ Specifiche tecniche dei materiali e delle attività;
- ✓ Computo metrico estimativo degli interventi maggiormente realizzati secondo lo storico delle attività;
- ✓ Calcolo oneri ordinari della sicurezza;
- ✓ Calcolo oneri straordinari per la sicurezza;
- ✓ Quadro degli interventi;
- ✓ Quadro riepilogativo;
- ✓ Relazione generale;
- ✓ Griglia di valutazione;
- ✓ PSC;
- ✓ Fascicolo della sicurezza.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (TITOLO V - Delle strade ferrate 206-318), per quanto applicabile;
- b) Regolamento E.A.V. srl per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie;
- c) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

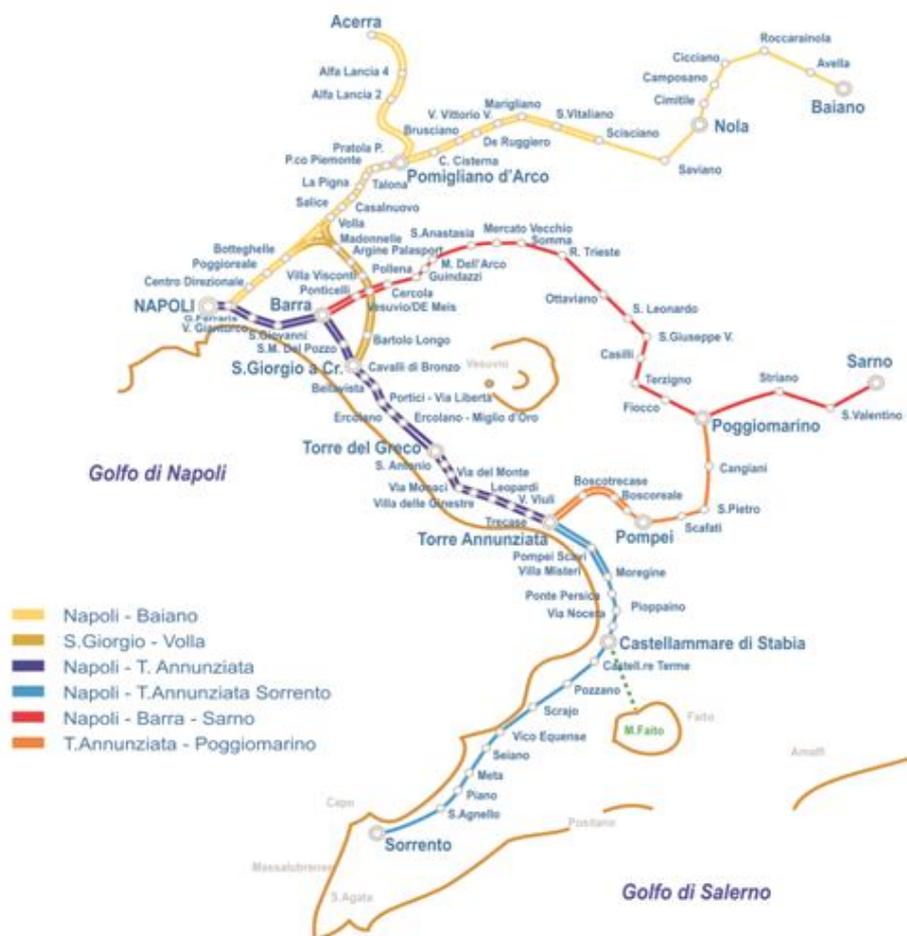
Tutti i suddetti documenti e/o elaborati posti a base di gara da EAV srl, pur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'Impresa dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.

### 1.3. LUOGHI DI LAVORO

I lavori suddetti saranno realizzati sui fabbricati e le opere d'arte lungo l'intera rete infrastrutturale dell'E.A.V.

La rete infrastruttura dell'Ente Autonomo Volturno comprende le linee Vesuviane, Suburbane e Flegree.

### Linee Vesuviane



La lunghezza della rete Vesuviana è di circa 142 Km di cui 41 a doppio binario.

Le linee in esercizio sono la:

1. Napoli - Pomigliano d'Arco – Nola - Baiano della lunghezza di km 38,6.
2. Napoli-Barra - Ottaviano - Poggiomarino - Sarno della lunghezza di km 38,4.
3. Napoli-Barra - Torre Annunziata - Castellammare - Sorrento della lunghezza di km 42,4.
4. Napoli-Barra-Torre Annunziata-Poggiomarino-Sarno della lunghezza di km 42,7.
5. S. Giorgio – Volla – Casalnuovo della lunghezza di Km 10.
6. Pomigliano D'Arco – Acerra della lunghezza di Km 3,1.



L'intera rete è composto da N. 96 stazioni e fermate sono:

### 1. Linea Napoli Nola Baiano

N.	COD	IMPIANTI	F/S
1	1	NAPOLI PORTA NOLANA	S
1	2	NAPOLI GARIBALDI	
1	3	NA GALILEO FERRARIS	
2	90	CENTRO DIREZIONALE	F
3	63	POGGIOREALE	S
4	64	BOTTEGHELLE(I)	F
5	97	SALICE	F
6	70	VOLLA	S
7	66	CASALNUOVO	S
8	87	LA PIGNA(I)	F
9	67	TALONA	F
10	88	PARCO PIEMONTE	F
11	68	PRATOLA	F
12	69	POMIGLIANO	S
13	71	CISTERNA	F
14	72	BRUSCIANO	F
15	89	DE RUGGIERO	F
16	73	VIA VITTORIO VENETO	S
17	74	MARIGLIANO	F
18	75	S. VITALIANO	F
19	76	SCISCIANO	S
20	77	SAVIANO	S
21	78	NOLA	S
22	79	CIMITILE	S
23	80	CAMPOSANO	F
24	81	CICCIANO	S
25	82	ROCCARAINOLA	S
26	83	AVELLA	F
27	84	BAIANO	S

**TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 13**

**TORALE FERMATE NELLA LINEA 14**

### 2. Linea Napoli Ottaviano Sarno

N.	COD	IMPIANTI	F/S
1	1	NAPOLI PORTA NOLANA	S
1	2	NAPOLI GARIBALDI	
1	3	NA GALILEO FERRARIS	
2	4	GIANTURCO(I)	F
3	5	S.GIOVANNI	S
4	6	BARRA	S
5	7	PONTICELLI	S
6	92	VESUVIO DE MEIS	F
7	8	CERCOLA	S
8	9	POLLENA	S
9	10	GUINDAZZI	F
10	11	MADONNA DELL'ARCO(I)	F
11	12	S. ANASTASIA	S
12	13	MERCATO VECCHIO	F
13	14	SOMMA	S
14	15	RIONE TRIESTE	F
15	16	OTTAVIANO	S
16	17	S.LEONARDO	F
17	18	S.GIUSEPPE	S
18	19	CASILLI	F
19	20	TERZIGNO	S
20	21	FLOCCO	F
21	22	POGGIOMARINO	S
22	23	STRIANO	S
23	24	S.VALENTINO	S
24	25	SARNO	S

**TOTALE STAZIONI NELLA LINEA 15**

**TORALE FERMATE NELLA LINEA 9**



### 3. Linea Napoli Sorrento

N.	COD	IMPIANTI	F/S
1	1	NAPOLI PORTA NOLANA	S
1	2	NAPOLI GARIBALDI	
1	3	NA GALILEO FERRARIS	
2	4	GIANTURCO(I)	F
3	5	S.GIOVANNI	S
4	6	BARRA	S
5	26	S.MARIA DEL POZZO(I)	F
6	27	S.GIORGIO A CREMANO	S
7	28	CAVALLI DI BRONZO	F
8	29	BELLAVISTA	F
9	30	VIA LIBERTA'	F
10	31	ERCOLANO SCAVI	S
11	32	ERCOLANO MIGLIO D'ORO(I)	F
12	33	TORRE DEL GRECO	S
13	34	S.ANTONIO(I)	F
14	35	VIA MONTE(I)	F
15	36	VIA MONACI(I)	F
16	37	VILLA GINESTRE(I)	F
17	38	LEOPARDI	S
18	39	VIULI(I)	F
19	40	TRECASE	F
20	41	TORRE ANNUNZIATA OPLONTI	S
21	49	POMPEI SCAVI VILLA MISTERI	S
22	50	PONTE PERSICA(I)	F
24	51	PIOPPAINO	S
23	99	MOREGINE	F
25	52	VIA NOCERA	F
26	53	CASTELLAMMARE	S
27	54	CASTELLAMMARE TERME ( C )	F
28	55	POZZANO	S
29	56	SCRAIO	F
30	57	VICO EQUENSE	S
31	58	SEIANO(I)	F
32	59	META	S
33	60	PIANO	S
34	61	S.AGNELLO	F
35	62	SORRENTO	S
TOTALE STAZIONI NELLA LINEA			16
TORALE FERMATE NELLA LINEA			19

### 4. Linea Torre A. P.Marino

N.	COD	IMPIANTI	F/S
1	41	TORRE ANNUNZIATA OPLONTI	S
2	42	BOSCOTRECASE	F
3	43	BOSCOREALE	S
4	44	POMPEI VALLE ( C )	F
5	45	POMPEI SANTUARIO	S
6	46	SCAFATI	S
7	47	S. PIETRO	F
8	48	CANGIANI	F
9	22	POGGIOMARINO	S
TOTALE STAZIONI NELLA LINEA			5
TORALE FERMATE NELLA LINEA			4

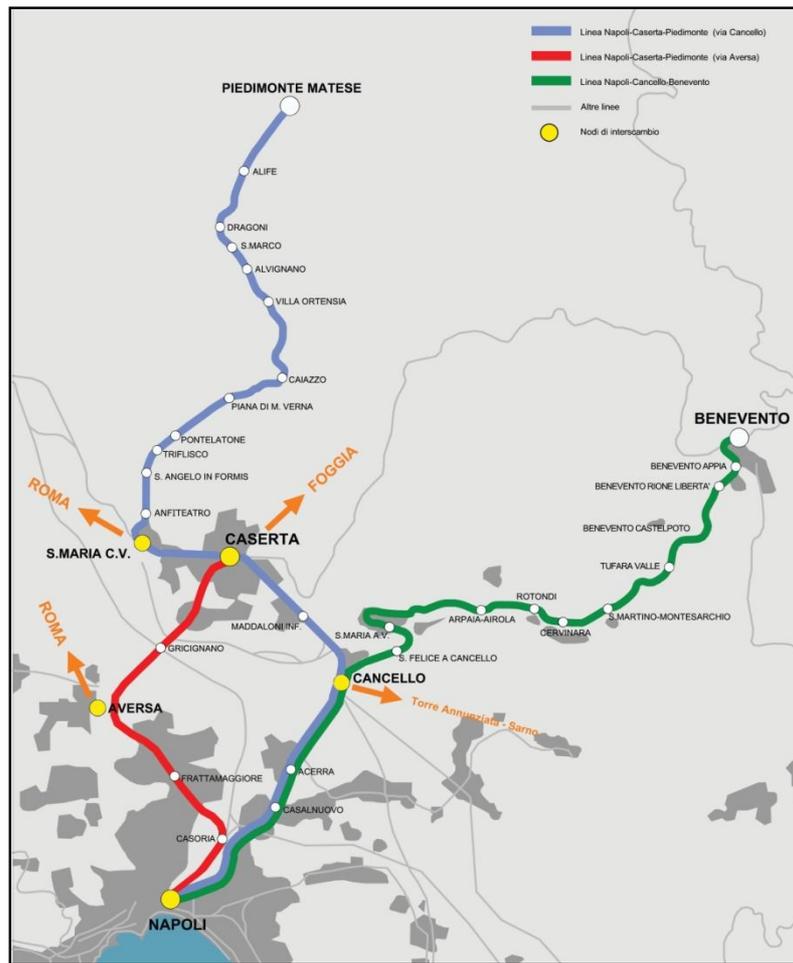
### 5. Linea Napoli San Giorgio

N.	COD	IMPIANTI	F/S
1	1	NAPOLI PORTA NOLANA	S
1	2	NAPOLI GARIBALDI	
1	3	NA GALILEO FERRARIS	
2	90	CENTRO DIREZIONALE	F
3	63	POGGIOREALE	S
4	64	BOTTEGHELLE(I)	F
5	96	MADONNELLE	F
6	94	ARGINE PALASPORT	F
7	93	VILLA VISCONTI	S
8	92	VESUVIO DE MEIS	F
9	91	BARTOLO LONGO	F
10	27	S.GIORGIO A CREMANO	S
TOTALE STAZIONI NELLA LINEA			4
TORALE FERMATE NELLA LINEA			6

### 6. Linea Pomigliano Acerra

N.	COD	IMPIANTI	F/S
1	69	POMIGLIANO	S
2	85	ALFA LANCIA 2 (I)	F
3	86	ALFA LANCIA 4	S
4	98	ACERRA	S
TOTALE STAZIONI NELLA LINEA			3
TORALE FERMATE NELLA LINEA			1

## Linee Suburbane



La rete Suburbana è costituita dalle linee:

1. Napoli - Piscinola – Aversa;
2. Napoli – Canello - Benevento lunga 70 km di cui 22, da Napoli a Canello, su linea RFI;
3. Napoli a Piedimonte Matese, lunga 82 km.

L'intera rete è composta da N. 28 stazioni e fermate:

1. LINEA NAPOLI PISCINA AVERSA		
N.	IMPIANTI	F/S
1	PISCINOLA	S
2	MUGNANO	F
3	GIUGLIANO	S
4	AVERSA IPPODROMO	F
5	AVERSA CENTRO	F
TOTALE STAZIONI NELLA LINEA		<b>2</b>
TOTALE FERMATE NELLA LINEA		<b>3</b>



E.A.V.

### 3. LINEA S. MARIA CAPUA V. PIEDIMONTE MATESE

N.	IMPIANTI	F/S
1	Anfiteatro	F
2	S. Angelo in Formis	S
3	S. Jorio	F
4	Trifilisco	S
5	Pontelatone	F
6	Piana di Monte Verna	F
7	Caiazzo	S
8	Villa Ortensia	F
9	Alvignano	F
10	San Marco	F
11	Dragoni	S
12	Alifile	S
13	Piedimonte Matese	S
<b>TOTALE STAZIONI NELLA LINEA</b>		<b>6</b>
<b>TORALE FERMATE NELLA LINEA</b>		<b>7</b>

### 2. LINEA CANCELLO - BENEVENTO

N.	IMPIANTI	F/S
1	San Felice a Cancellò - Arienzo	S
2	Santa Maria a Vico	S
3	Arpaia - Airola - Sant'Agata dei Goti	S
4	Rotondi - Paolisi	F
5	Cervinara	S
6	San Martino Valle Caudina - Montesarchio - Pannarano	S
7	Tufara Valle - Apollosa	S
8	Benevento Pontecorvo - Castelpoto	F
9	Benevento Rione Libertà	F
10	Benevento Appia	S
<b>TOTALE STAZIONI NELLA LINEA</b>		<b>7</b>
<b>TORALE FERMATE NELLA LINEA</b>		<b>3</b>

## Linee Flegree



La Rete Ferroviaria Flegrea

La rete Flegrea è costituita dalle seguenti linee:

1. Cumana, con un tracciato di circa 20 km,
2. Circumflegrea, con un tracciato di circa 27 km,

L'intera rete Flegrea è composta da N. 31 stazioni e fermate:

<b>1. Linea Cumana</b>		
<b>N.</b>	<b>IMPIANTI</b>	<b>F/S</b>
1	MONTESANTO	S
2	CORSO VITTORIO EMANUELE	S
3	FUORIGROTTA	S
4	MOSTRA	S
5	EDENLANDIA	F
6	AGNANO	S
7	BAGNOLI	S
8	DAZIO	F
9	GEROLOMINI	S
10	CAPPUCCINI	F
11	POZZUOLI	S
12	CANTIERI	S
13	ARCO FELICE	S
14	LUCRINO	S
15	BAIA	F
16	FUSARO	S
17	TORREGAVETA	S
<b>TOTALE STAZIONI NELLA LINEA</b>		<b>13</b>
<b>TORALE FERMATE NELLA LINEA</b>		<b>4</b>

<b>2. Linea Circumflegrea</b>		
<b>N.</b>	<b>IMPIANTI</b>	<b>F/S</b>
	MONTESANTO	S
1	PIAVE	F
2	SOCCAVO	S
3	TRAIANO	F
4	LA TRENCIA	F
5	PIANURA	S
6	PISANI	S
7	QUARTO CENTRO	F
8	QUARTO	S
9	QUARTO OFFICINA	F
10	GROTTA DEL SOLE	S
11	LICOLA	S
12	MARINA DI LICOLA	S
13	CUMA	F
14	LIDO FUSARO	S
	TORREGAVETA	S
<b>TOTALE STAZIONI NELLA LINEA</b>		<b>8</b>
<b>TORALE FERMATE NELLA LINEA</b>		<b>6</b>

#### **1.4. CONDOTTA DEI LAVORI**

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato dei lavori.

Detto personale dovrà essere di gradimento della Eav s.r.l. la quale si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne i motivi e quindi di risponderne delle eventuali conseguenze.

#### **1.5. PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO**

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelle indicate nel par. 1.1 del presente capitolato per cui si determinano le relative categorie come risulta dal seguente quadro riepilogativo:



Categoria	Descrizione
<b>OG 1:</b> EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità .
<b>OG 3:</b> STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

## **1.6. VARIAZIONE DEI LAVORI**

La Direzione Tecnica (D.T.) si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nei lavori di cui al presente disciplinare tecnico, all'atto della esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno, sia nell'interesse della buona riuscita che dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa Appaltatrice (di seguito chiamata Impresa) possa trarne motivo per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Impresa non potrà eseguire varianti od aggiunte ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto dell'E.A.V. srl.

## **1.7. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E MATERIALI**

Tutti i materiali dovranno risultare pienamente accettabili secondo le vigenti norme e comunque tali da evitare eventuali effetti nocivi sia sulle persone che sull'ambiente.



Le specifiche tecniche dei materiali sono contenute nell'allegato "Specifiche tecniche dei materiali e delle attività" a cui l'impresa dovrà riferirsi.

La scelta dei materiali dovrà essere subordinata all'approvazione da parte della D.T.

I materiali rimossi per sostituzioni e, a giudizio della D.T., riutilizzabili su impianti preesistenti, devono essere preventivamente custoditi sotto la responsabilità dell'Impresa, fino alla consegna a personale aziendale.

Sarà a cura della stessa Impresa la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata, secondo la normativa vigente, dei materiali di risulta o non utilizzabili, fornendo la relativa dichiarazione.

L'Impresa è tenuta ad effettuare a sua cura e spesa tutte le prove sui materiali impiegati che si rendessero necessarie dalle vigenti leggi o per giusta richiesta della D.T.

L'Impresa è tenuta al rilascio di tutte le certificazioni necessarie previste dalle vigenti leggi in materia di impiantistica senza nulla pretendere.

Sono a carico dell'Impresa le richieste per il rilascio delle autorizzazioni/permessi presso gli Enti competenti, previa redazione della progettazione dell'intervento, qualora richiesto.

## **2 TEMPISTICA**

### **2.1 TERMINI DI VALIDITA' DEL CONTRATTO**

L'accordo quadro avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'EAV comunichi disdetta alcuna.

L'EAV inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo.

Alla scadenza dell' Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

### **2.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Qualora circostanze particolari impedissero il regolare proseguimento dei lavori, l'E.A.V. srl potrà a suo insindacabile giudizio ordinarne, con suo ordine di servizio, la sospensione, redigendo apposito verbale, senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto per compensi o indennizzi.



Quando le circostanze particolari che temporaneamente impedivano il regolare proseguimento dei lavori venissero a cessare, la D.T., con suo ordine di servizio, ordinerà la ripresa immediata dei lavori all'uopo redigendo apposito verbale.

### **2.3 PROROGHE**

I termini di tempo fissati per l'esecuzione dei lavori potranno essere prorogati, a richiesta dell'Impresa ed a giudizio dell'E.A.V. srl, nella misura che quest'ultima riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque fatti non imputabili all'Impresa, turbino o facciano rallentare le normali attività di essa.

La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata degli eventi suddetti, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
- b) far pervenire all'E.A.V. srl, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla entro il termine ultimo.

## **3 CONDOTTA DEI LAVORI**

### **3.1 CONCESSIONI DI AREE**

L'E.A.V. srl potrà concedere, ove possibile e necessario, l'uso gratuito, all'Impresa che ne faccia richiesta, di spazi aperti o chiusi di sua proprietà adiacenti alle aree interessate ai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi.

L'uso dei citati spazi e magazzini cesserà con l'ultimazione dei lavori.

L'Impresa non potrà alterare lo stato dei luoghi, sarà responsabile in solido per qualsiasi danno e dovrà curare la normale manutenzione dei beni in oggetto.

L'Impresa non potrà richiedere alcun risarcimento all'E.A.V. srl in caso di furto o di danneggiamento, qualunque sia la causa, di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messe a disposizione.



### **3.2 INTERFERENZE NEI LAVORI E LORO PRESEZIAMENTO**

Tutte o parte delle lavorazioni potranno realizzarsi in regime di **soggezione di esercizio**, pertanto potrà risultare necessario lo svolgimento delle stesse per campioni ed in ore notturne.

Nell'esecuzione delle opere e durante le fasi lavorative in attesa di opera successiva, l'Impresa, a sua cura e spese, dovrà adottare tutti gli accorgimenti, anche se provvisori, miranti a non ostacolare il normale esercizio ferroviario ed a salvaguardare l'incolumità delle persone.

Qualsiasi operazione sugli impianti in soggezione di esercizio o vicino alla linea aerea non potrà mai essere eseguita senza che vi sia predisposto il **preseziamento**.

Detto preseziamento, sarà svolto da ns personale appositamente abilitato.

Ogni fase del lavoro dovrà essere concordata con la D.T. per quanto riguarda tempi e modalità di esecuzione, al fine di predisporre il suindicato personale.

L'Impresa dovrà permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o dell'E.A.V. srl possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto.

### **3.3 COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI**

L' Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che l'EAV non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

### **3.4 ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE**

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di lavoro" (OdL) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza". Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

In caso di eventuali osservazioni a un OdL, l'Impresa è tenuta a comunicarle al D.L. a mezzo fax entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si



applica alle richieste di Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni.

L'Impresa dovrà redigere la preventivazione degli interventi con le quotazioni riportate nel prezzario indicato, diminuite del ribasso offerto, al netto degli oneri della sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni l'Impresa potrà ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi secondo quanto dettagliato. I preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori in economia.

I preventivi dovranno essere redatti entro e non oltre due giorni feriali dalla richiesta. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all'Impresa per l'adeguamento e/o il completamento dello stesso.

Nei casi di interventi di Priorità 1 o 2, il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza di preventivazione, sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui alle liste in economia.

Nell'espletamento degli interventi, tutto il personale sia dell'impresa, sia eventualmente di ditte subappaltatrici, dovrà tenere appuntato in maniera ben visibile il proprio tesserino fotografico di riconoscimento, vistato dall'EAV; è previsto l'allontanamento immediato dal cantiere di tutto il personale che verrà trovato a trasgredire la norma anzidetta.

In considerazione dell'attività dell'EAV i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici ed opere d'arte oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L' Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato.

Gli interventi di emergenza, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate, ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L., l'intervento manutentivo, prima della sua realizzazione, potrà essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo.



Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di lavoro, cumulati tra loro, si verificano per più di tre volte, l'EAV si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d'opera per lavori in economia dovrà essere strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.

In merito si individuano le seguenti linee guida:

- gli interventi di modesta entità dovranno essere eseguiti (e conseguentemente contabilizzati) da un solo operaio di idonea qualifica, se ciò compatibile con le vigenti norme di sicurezza nei cantieri;

- gli interventi ordinari saranno comunque contabilizzati con riferimento ad una squadra tipo composta da un operaio specializzato e da un operaio comune;

- per interventi complessi la composizione della squadra di lavoro (numero e qualifica) dovrà essere preventivamente approvata dal Direttore dei Lavori.

L'impiego di mano d'opera, per numero di operai e relative qualifiche, oltre i limiti posti con le suddette linee guida o non preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori non sarà ammesso in contabilità. In ogni caso la Direzione lavori riscontrerà puntualmente, a consuntivo, l'ammissibilità delle ore e delle qualifiche impiegate in relazione ai lavori eseguiti nonché la congrua quantità e qualità dei materiali per detti lavori.

E' facoltà della Direzione Lavori richiedere in allegato alla contabilità di ogni singolo intervento, documentazione fotografica e/o restituzione grafica (su elaborati forniti dalla D.L. stessa) che ne evidenzino luoghi e modalità di esecuzione.

L'Impresa si dovrà dotare di registro dove saranno tassativamente annotate, giorno per giorno e per ogni intervento, con precisione, il nome dell'impresa, la data, il nominativo e l'ora di inizio e fine lavori per ogni addetto presso il luogo interessato dall'intervento nonché le pause per il pranzo e/o per il reperimento dei materiali necessari, oltre ad una succinta descrizione dei lavori eseguiti. In caso di riscontro da parte del personale dell'edificio la relativa firma negli appositi fogli di presenza giornalieri dovrà risultare leggibile. Si ricorda che quanto sopra è indispensabile ai fini della verifica dei lavori e della successiva liquidazione di ogni singola fattura.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'EAV. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dall'EAV, inviatagli a mezzo fax seguito da raccomandata R.R. non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal



ricevimento del fax. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

L'Impresa si obbliga ad informare immediatamente l'EAV di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

### **3.5 MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso si verificano circostanze tali da rendere necessario un intervento di emergenza il Direttore dei Lavori o il personale individuato nel caso di chiamate in reperibilità, richiederà l'inizio dell'intervento entro due ore dalla chiamata, comunicando il tipo di attività necessarie.

Qualora l'Impresa non dovesse dare inizio all'esecuzione dell'intervento entro l'orario indicato, sarà contattata immediatamente un'altra Impresa, senza che l'Impresa possa pretendere nulla per la mancata esecuzione dell'intervento.

### **3.6 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI**

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'EAV. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatogli dall'EAV, inviatagli a mezzo fax seguito da raccomandata R.R., non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento del fax. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

## **4 ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

### **4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I lavori di cui al presente capitolato dovranno realizzarsi in rispetto delle vigenti normative di tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia e quanto altro fosse ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell'E.A.V..



## **4.2 SICUREZZA DEL LAVORO**

Sono a carico dell'Impresa, tutti gli adempimenti volti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, compresa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi specifici del servizio oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà redigere, prime dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza (POS) e portare a conoscenza del proprio personale operativo dei rischi e delle relative precauzioni/procedure e mezzi di protezione individuale da adottare per scongiurare infortuni. Inoltre è tenuto a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

L'aggiudicatario dovrà consegnare alla Società Appaltatrice, entro 15 giorni dall'aggiudicazione:

- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, del D.Lgs. 81/2008 da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

- comunicare il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, unitamente ai provvedimenti di designazione sottoscritti dal datore di lavoro;
- comunicare, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza per il lavoro in luoghi isolati, di cui al DM 19/2011 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale" (DM 388/03).

Sarà a cura dell'impresa aggiudicataria la protezione del cantiere, con un'adeguata organizzazione, durante le attività in oggetto del presente capitolato compresi gli spostamenti delle attrezzature o materiale.

La EAV srl, al fine di sorvegliare lo svolgimento del cantiere da parte dell'Impresa, fornirà proprio personale di scorta, sulla base del cronoprogramma presentato dall'Impresa.



Le mansioni esecutive della protezione di cantiere devono essere assolte dal personale dipendente dall'Impresa.

I nominativi dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria dovranno essere preventivamente comunicati alla EAV srl.

#### **4.3 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

#### **4.4 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 49.



## **4.5 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Qualora l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al D.L. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.

L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al D.L. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi



di cui al comma 1, lettere a) e b). Il D.L., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il D.L. non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

#### **4.6 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i lavori, al fine di applicare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



#### **4.7 ORDINI DI SERVIZIO**

Verificandosi irregolarità nello svolgimento delle prestazioni e qualora la ditta aggiudicataria, nonostante gli ordini di servizio impartiti, non provveda ad adempiere entro il termine assegnato, dopo formale constatazione, la stazione appaltante applicherà una penale a carico della ditta aggiudicataria, secondo quanto previste nell'art. PENALITA'. Nel caso in cui le inadempienze siano per numero, frequenza e gravità tali da pregiudicare l'andamento del servizio nel suo complesso, l'Impresa disporrà, senza indugi, la risoluzione del contratto fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente patiti.

#### **4.8 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore di cantiere, per tutta la durata dell'Accordo. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Tutti i contatti con l'EAV, in ordine alla gestione dei "Contratti attuativi", dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Direttore di cantiere. E' in facoltà dell'EAV chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII di D.Lgs.n. 81/2008.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dall'EAV, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell'Impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.



#### **4.9 SUBAPPALTO**

È vietato cedere o subappaltare, senza l'autorizzazione del committente, il servizio o parti di esso così come previsto dalla legislazione vigente in materia. Eventuali infrazioni in proposito comporteranno l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale fatti salvi eventuali risarcimenti per danni accertati.

#### **4.10 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Impresa, senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi, dovrà:

- collaborare con i tecnici dell'EAV sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;

- quando richiesto, fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria;

- consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, a personale dipendente dell'EAV e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nel Contratto attuativo affidato, nonché a richiesta della Direzione Lavori consentire l'uso parziale o totale da parte di dette imprese di impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione di lavori che l'EAV intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte persone addette;

- consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dall'EAV. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;

- anticipare per conto dell'EAV le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a carico dell'Impresa tenendo indenne l'EAV che se chiamata va rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione;

- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;



- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;

- permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'OdL o esclusi dal presente Capitolato, che l'EAV abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;

- procedere alla discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;

- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

- smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

- fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.

- In ragione delle specifiche esigenze di sicurezza, su richiesta della Direzione lavori, sostituire il personale che fosse dichiarato non desiderato, senza opporre eccezione alcuna.

#### **4.11 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

L'Impresa è responsabile , tanto verso l'EAV quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'EAV ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata l'EAV.



Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando l'EAV da ogni e qualsivoglia responsabilità.

#### **4.12 RISPETTO DELL'AMBIENTE**

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente.

Dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossicologiche;
- evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.);
- privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;

In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dall'EAV.



I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

#### **4.13 DANNI A PERSONE E COSE**

L'E.A.V. srl non è responsabile dei danni causati ai dipendenti ed alle attrezzature della ditta aggiudicataria che derivano da comportamenti di terzi estranei all'organico della stessa ditta.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a essa imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a cose o persone, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

#### **4.14 CAUZIONE DEFINITIVA**

E' richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.



La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'E.A.V. srl appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Impresa appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **4.15 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'EAV potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell' art. 1456 previa comunicazione all'Impresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dall'EAV;
- c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo;
- d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'EAV, a reintegrare la cauzione qualora fosse stata escussa;



e) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;

f) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei confronti dell'EAV nei seguenti altri casi:

a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.

b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall' Impresa nei singoli Contratti attuativi;

c) violazione dei divieti di cessione.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro l'EAV si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 50/2016.

In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'EAV e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Qualora l'Impresa ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente clausola risolutiva espressa, la richiesta dovrà essere intesa come esercizio della potestà di recesso e l'Impresa avrà diritto a quanto previsto dai commi precedenti.



## 5 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo totale dei lavori rivalutato è di **€4'000'000,00**.

Ai fini della valutazione dei costi della sicurezza è stato redatto uno storico di tutte le attività eseguite negli ultimi anni e da questo storico sono state computate le attività maggiormente effettuate negli anni.

Questa procedura ha consentito di effettuare il calcolo degli oneri della sicurezza cioè dei costi diretti della sicurezza legati ai lavori e ha dato la possibilità di calcolare anche i costi speciali legati al piano di sicurezza e coordinamento.

A seguito di questa procedura è risultato che l'importo dei lavori, ai soli fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto al netto degli oneri è di **€3'633'297**, oltre **€418'031,63** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 51'329,61 per gli oneri ordinari della sicurezza ed €366'702,02 per gli oneri diretti della sicurezza.

<b>Categoria</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Importo €</b>	<b>Percentuale</b>
<b>OG 1:</b>	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	<b>€1'700'000,00</b>	<b>42,5 %</b>
<b>OG 3:</b>	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	<b>€2'300'000,00</b>	<b>57,5 %</b>
	COSTI ORDINARI PER LA CATEGORIA <b>OG1</b>	€21'815,09	
	COSTI ORDINARI PER LA CATEGORIA <b>OG3</b>	€29'514,53	
	<b>COSTI STRAORDINARI SPECIALI</b>	<b>€ 366'702,02</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.000.000,00</b>	



## 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto.

Tutte le lavorazioni e gli interventi per cui è richiesto l'accordo quadro saranno computati secondo l'ultima tariffa di riferimento *Prezzario della Regione Campania anno 2015* pubblicato sul BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 ad oggetto "D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3".

Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l'Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull'ODL. Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un'equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- delle ore di mano d'opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso l'immobile; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L.;

- della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera ( valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.);

- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.



## **7 ELABORAZIONE NUOVI PREZZI**

Nel caso si rendesse necessario eseguire lavori per i quali non si trovassero i prezzi di tariffe nell'elenco sopra citato, verranno concordati con l'Impresa Appaltatrice i Nuovi Prezzi. Per la loro formulazione si redigere dettagliata analisi da cui risultino le lavorazioni da eseguirsi e le forniture di manodopera, materiali, trasporti e noli.

I prezzi delle forniture di materiali, trasporti e noli saranno ricavati dai bollettini pubblicati dall'Associazione Nazionale Costruttori o, ove non previsti in questi, da indagini di mercato.

I prezzi della mano d'opera saranno quelli risultanti dalle tabelle sindacali all'epoca dell'aggiudicazione della gara.

Detti prezzi saranno maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utili all'impresa.

I nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d'asta.

## **8 PENALI**

L'Impresa, fatta salva la facoltà per l'EAV di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui alle lettere b) e) ed h) che seguono, l'ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all'impresa in via amministrativa mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E' riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata alla D.L. e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la D.L. comunica all'impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali.

Le penali saranno così applicate:

a) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del singolo ODL per ogni giorno di ritardo;

b) nei casi in cui l'Impresa non sia risultata reperibile a seguito di una chiamata al servizio di reperibilità, sarà applicata una penale di 500,00 € per ogni evento;



c) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Impresa non intervenisse, sarà applicata una penale di 200 € per ogni ora di ritardo per le Chiamate di Priorità 2 e di 400 € per le Chiamate di Priorità 1;

d) nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorità 1 o di una Chiamata di Priorità 2 sarà applicata una penale di 200 € all'ora.

e) per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore di cantiere verrà applicata una penale pari a 500 €

f) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dall'EAV per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo, verrà applicata una penale pari a 400 €

g) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento, verrà applicata una penale pari a 100 € per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze verrà applicata una penale pari a 100 € Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione;

h) L'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo;

i) per la mancata redazione del preventivo richiesto entro il termine del presente Capitolato o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto attuativo, l'EAV potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Oltre a quanto sopra previsto, l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L. una penale pari ad Euro 150,00 per ciascuna inadempienza.

L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

## **9 PAGAMENTI**

I lavori saranno contabilizzati a misura come da computi metrici estimativi allegati ai progetti mediante l'emissione di Stati di Avanzamento Lavoro, con cadenza minima mensile e massima trimestrale, comunque per importi non inferiori ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) salizzati.



Per ogni stato di avanzamento lavori verrà richiesta dalla stazione appaltante la documentazione comprovante la regolarità contributiva , INPS, INAIL, IVA e quant'altro previsto in materia dal Decreto Legge n. 223/2006.

Nel caso di riscontro di inadempienze o segnalazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro o a altro Ente di Controllo, in merito agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie e le provvidenze in genere a favore dei lavoratori, la D.L. procederà ad informare l'U.O. affari legali che procederà in ossequio alla normativa vigente.

## **10 COLLAUDO DEI LAVORI**

### **10.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione del lavori il direttore del lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.

### **10.2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL COLLAUDO**

Il collaudo dei lavori sarà effettuato dai tecnici del Servizio Collaudo della Stazione Appaltante.



Il collaudo sarà effettuato:

- in qualunque momento durante ogni fase di lavorazione;
- alla fine di ogni singolo stato di avanzamento lavori;

Alla fine di ogni SAL e dopo aver controllato i documenti di contabilità, i collaudatori rilasceranno certificato di collaudo.

Dopo aver effettuato il collaudo definitivo, che avverrà entro sei mesi dalla compilazione dell'ultimo verbale di ultimazione dei lavori.

L'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dai collaudatori nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo.

Non sarà rilasciato il certificato di collaudo fino a quando l'Impresa non abbia completato i lavori a regola d'arte.

I collaudi delle opere e la loro accettazione da parte dell'E.A.V. srl non esonereranno l'Impresa dalle responsabilità che alla stessa derivano per effetto dell'art. **1699** del **C.C.**

### **10.3 GARANZIA DELL'IMPIANTO**

Le singole apparecchiature o gli interi impianti installati dovranno essere coperti da garanzia per un anno dalla data di collaudo.

Nel periodo di garanzia saranno a carico dell'Impresa tutti gli eventuali interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione che si rendessero necessari, che non derivino da atti vandalici e/o cattivo uso delle apparecchiature o degli impianti, nonché i materiali impiegati.

Gli interventi a farsi saranno indicati dal Referente Unico (di seguito definito) sulla scorta delle segnalazioni dal personale impiegato nel giro di ispezione delle opere o già riportato sui verbali redatti dalle Commissioni di Visita delle opere d'arte. Per l'esecuzione di alcuni lavori potrebbe essere necessario provvedere a contattare i nostri confinanti per avere autorizzazione all'accesso nelle loro proprietà e raggiungere più facilmente i luoghi dei lavori.